

ASP TERRE DI CASTELLI
GIORGIO GASPARINI

STATUTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, ORIGINI E NATURA GIURIDICA
ART. 2	SEDE E LOGO
ART. 3	SOCI DELL'ASP E REGOLAZIONE DEI LORO RAPPORTI
ART. 4	PRINCIPI E FINALITA'
ART. 5	AMBITI DI INTERVENTO
ART. 6	GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'
ART. 7	CONTRATTI DI SERVIZIO
ART. 8	ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RAPPRESENTANZA

TITOLO II GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I ORGANI DI INDIRIZZO

ART. 9	ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 10	DURATA
ART. 11	ATTRIBUZIONI
ART. 12	ADUNANZE
ART. 13	CONVOCAZIONE
ART. 14	VALIDITA' DELLE SEDUTE
ART. 15	VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
ART. 16	MAGGIORANZA QUALIFICATA
ART. 17	IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

CAPO II ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18	AMMINISTRATORE UNICO
ART. 19	INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'
ART. 20	CESSAZIONE E REVOCA
ART. 21	FUNZIONI

CAPO III DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

ART. 22	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
---------	--------------------------

**CAPO IV
ORGANI DI GESTIONE**

ART. 23	IL DIRETTORE
ART. 24	ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE
ART. 25	RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

**CAPO V
PRINCIPI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE**

ART. 26	PRINCIPIO DI DISTINZIONE
ART. 27	PRINCIPI DI AMMINISTRAZIONE
ART. 28	CRITERI DI ORGANIZZAZIONE
ART. 29	REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 30	ORGANICO DEL PERSONALE
ART. 31	DISCIPLINA DEL PERSONALE
ART. 32	COLLABORAZIONI ESTERNE

**TITOLO III
PROGRAMMAZIONE,
CONTABILITA' E PATRIMONIO**

**CAPO I
PROGRAMMAZIONE E PATRIMONIO**

ART. 33	AUTONOMIA DI BILANCIO E SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE
ART. 34	BILANCIO CONSUNTIVO
ART. 35	FINANZA
ART. 36	SERVIZIO DI TESORERIA
ART. 37	PATRIMONIO

**CAPO II
L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

ART. 38	ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
---------	-------------------------------

**TITOLO IV
NORME GENERALI E FINALI**

ART. 39	CONTROVERSIE
ART. 40	DURATA
ART. 41	NORMA DI RINVIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione, denominazione, origini e natura giuridica

1 - Con deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1815 del 18/12/2006 è costituita l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Giorgio Gasparini". Con la scelta di tale denominazione si è reso omaggio all'operato di un Segretario comunale che ha lasciato di sé un profondo rimpianto legato non solo all'altissima competenza professionale ma anche alla straordinaria umanità. A motivo della storia ormai più che decennale dell'ente e del suo percorso di sviluppo, la denominazione è oggi integrata come segue: "ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini", di seguito ASP.

2 – L'ASP trae origine dalla trasformazione e contestuale fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia Casa Protetta per Anziani" di Vignola e "Casa Protetta Francesco Roncati" di Spilamberto. Gli Enti pubblici territoriali, elencati al comma 1 dell'art. 3, hanno inoltre conferito all'ASP la gestione dei servizi e delle attività da loro già affidati al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali ("Co.I.S.S.") di Vignola. In seguito, l'Unione Terre di Castelli, nata nel 2001 per volontà dei consigli comunali di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, vede l'entrata, conseguente alla soppressione della comunità montana Appennino Modena Est, nel 2009, anche dei comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, ricomprendendo così otto dei nove Comuni del distretto, ad eccezione del Comune di Montese. All'Unione sono oggi conferiti dagli otto Comuni, tra gli altri, tutti i servizi dell'area welfare e dell'area educativa e scolastica; con provvedimenti diversi e, da ultimo, nel 2018, detti servizi sono stati riorganizzati tra Unione e ASP. Gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 3 possono inoltre avvalersi dell'ASP anche per servizi ancora gestiti in forma diretta.

3 - L'ASP è disciplinata dalla L.R. n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 e con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008, dalla L.R. n. 12/2013 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona", dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.

4 - L'ASP ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nell'ambito delle disposizioni normati-

ve regionali nel tempo in vigore e di quanto previsto dal presente Statuto e non ha fini di lucro.

5 - L'ASP è un'azienda multi servizi e multi settore che eroga servizi ed interventi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi ed educativi, nell'ambito territoriale del Distretto di Vignola; tale ambito corrisponde a quello dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.

6 – L'ASP concorre, per quanto di competenza, alla realizzazione degli obiettivi della pianificazione locale definiti dal Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale.

Art. 2 Sede e logo

1 - La sede legale dell'ASP è collocata nel territorio del Comune di Vignola ed è pre-scelta con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Sino a nuova individuazione, la sede legale è ubicata in Vignola, Via Libertà n° 823.

2 - L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP può essere dislocata in sedi diverse, in relazione alle esigenze funzionali di gestione.

3 – Nel logo grafico, utilizzato come immagine distintiva dell'ASP, è riportata la denominazione parziale "ASP Terre di Castelli".

Art. 3 Soci dell'ASP e regolazione dei loro rapporti

1 – Sono soci dell'ASP i seguenti Enti pubblici territoriali:

- l'Unione di Comuni Terre di Castelli;
- il Comune di Castelnuovo Rangone;
- il Comune di Castelvetro di Modena;
- il Comune di Guiglia;
- il Comune di Marano sul Panaro;
- il Comune di Montese;
- il Comune di Savignano sul Panaro;
- il Comune di Spilamberto;
- il Comune di Vignola;
- il Comune di Zocca.

2 – I soci, di cui al comma 1, regolano i loro rapporti di partecipazione all'ASP mediante la sottoscrizione di apposita convenzione. Tale convenzione contiene anche:

- a) l'indicazione dei servizi ed attività conferiti all'ASP;
- b) l'indicazione delle quote di rappresentanza dei soci;
- c) la disciplina del conferimento dei beni patrimoniali;
- d) le modalità generali del sostenimento dei costi;

- e) gli indirizzi generali in materia di politiche tariffarie;
- f) gli indirizzi generali per la predisposizione dei "contratti di servizio";
- g) le modalità di revoca della gestione di uno o più servizi da parte degli Enti pubblici territoriali soci;
- h) le modalità di recesso degli Enti pubblici territoriali soci;
- i) i criteri di ripartizione tra i soci degli eventuali disavanzi;
- l) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito nel presente Statuto.

3 – I soci non possono recedere dall'ASP prima che siano trascorsi tre anni dalla approvazione del presente Statuto.

4 - L'intenzione di recedere deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea mediante PEC entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il recesso diventa comunque operante dalle ore zero del primo gennaio del secondo anno successivo.

Art. 4 Principi e finalità

1 – L'ASP ispira la propria azione ai principi ed alle finalità individuati dalla L.R. n. 2/2003; in particolare:

- a) rispetto della dignità della persona e riservatezza degli interventi;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

2 – L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:

- a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne.

Art. 5 Ambiti di intervento

1 – Gli Enti pubblici territoriali di cui al comma 1 dell'art. 3 conferiscono all'ASP la gestione di attività e di servizi alla persona di loro competenza all'interno di quanto sotto indicato:

- Ambiti di attività
 - Sociale
 - Socio-assistenziale
 - Socio-sanitario
 - Socio-educativo
 - Educativo.
- Settori di intervento
 - Minori e famiglie

- Anziani
- Adulti
- Disabili.

Gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 3 possono affidare all'ASP la sperimentazione di progetti e servizi rivolti anche ad altri *target*, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei soci di cui al successivo art. 9.

Art. 6

Gestione dei servizi e delle attività

1 – L'ASP esercita la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 5, di norma, in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.

2 – L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

3 – L'ASP può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

4 – L'ASP richiede l'accreditamento dei propri servizi ed attività con le modalità previste dall'art. 38 della L.R. 2/2003 e dalle disposizioni regionali del medesimo applicative.

5 – L'ASP può, in forma non prevalente, gestire:

- servizi ed attività, ponendo a carico dei beneficiari l'intero costo;
- servizi ed attività conferiti in gestione, mediante appositi "contratti di servizio", da soggetti diversi dagli Enti pubblici territoriali soci, ponendo a carico di tali soggetti l'intero costo di quanto fornito e stabilendo quindi il relativo corrispettivo.

6 – L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa, previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'ASP può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione dei servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

Art. 7

Contratti di servizio

1 – L'esercizio da parte dell'ASP della gestione di servizi e/o attività conferiti dagli Enti pubblici territoriali soci è regolato da contratti di servizio.

2 – I contratti di servizio riferiti a servizi e/o attività socio-sanitari integrati sono stipulati anche dall'Azienda USL.

3 - Il contratto di servizio disciplina i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, l'individuazione degli *standard* qualitativi e quantitativi del servizio, le modalità di risoluzione del contratto.

4 - La durata del contratto di servizio deve essere di norma almeno triennale. Entro sei mesi dalla scadenza i firmatari sono tenuti a comunicare ad ASP se intendono procedere al rinnovo e, nel caso, se intendono apportare modifiche. In mancanza di comunicazione per iscritto in tal senso, il contratto continua ad applicarsi fino a che venga consensualmente rinnovato, con o senza modifiche.

5 - La revoca da parte di un Ente pubblico territoriale socio del conferimento di uno o più servizi e/o attività comporta, oltre alla modifica della convenzione tra gli Enti locali, anche la necessaria e conseguente modifica del relativo contratto di servizio. Tale revoca deve essere comunicata all'ASP con almeno sei mesi di preavviso.

Art. 8

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1 - L'ASP promuove la costituzione di organismi locali di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, che avranno compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I ORGANI DI INDIRIZZO

Art. 9

L'Assemblea dei soci

1 - L'Assemblea dei soci è organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP. Essa è composta dal Presidente/Sindaco di ciascun Ente pubblico territoriale socio, o da loro delegati.

2 - A ciascun rappresentante degli Enti pubblici territoriali soci è assegnata la quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui al comma 2 dell'art. 3.

3 - Qualora la rappresentanza del singolo Ente pubblico territoriale socio in seno all'Assemblea dei soci permanga in capo al Presidente/Sindaco, non necessita in merito alcuna comunicazione. Qualora tale rappresentanza venga affidata ad un delegato, la delega da parte del Presidente/Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e può essere a tempo indeterminato, oppure limitata ad un periodo o anche ad una singola seduta. La delega rilasciata può essere revocata dal Presidente/Sindaco in qualsiasi momento.

4 - In caso di cessazione dalla carica del Presidente/Sindaco di Ente pubblico territoriale socio, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea dei soci spetta al soggetto che, in base alla Legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, ha attribuita la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato ad altro rappresentante dal Presidente/Sindaco che cessa, decade automaticamente.

5 - I membri dell'Assemblea dei soci sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'Ente pubblico territoriale di appartenenza.

6 - Per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'Assemblea dei soci, non sono previsti compensi o indennità, né forme di rimborso comunque denominate.

Art. 10

Durata

1 - L'Assemblea dei soci è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche di Presidente/Sindaco degli Enti pubblici territoriali soci.

Art. 11

Attribuzioni

1 - L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) nomina nel proprio seno un Presidente e ne dispone la revoca, la durata del suo mandato e la nomina del suo vicario in caso di assenza o impedimento;
- b) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
- c) nomina l'Amministratore Unico
- d) revoca l'Amministratore Unico, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale nel tempo in vigore;
- e) indica la terna dei Revisori dei Conti da trasmettere alla Regione (in presenza di Revisore unico), oppure nomina due dei componenti del Collegio dei Revisori (in presenza di organo collegiale);
- f) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- g) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
- h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- i) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali del proprio ambito territoriale distrettuale;
- l) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
- m) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale nel tempo in vigore, la determinazione della indennità spettante all'Amministratore Unico e stabilisce il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;

- n) approva i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra gli Enti pubblici territoriali che conferiscono all'ASP servizi e attività, l'ASP medesima e, quando sussistono elementi di integrazione socio-sanitaria, l'Azienda USL;
- o) approva gli eventuali atti d'intesa con Enti Pubblici;
- p) delibera le modifiche alla sede dell'ASP;
- q) approva la contrazione dei mutui, se non già previsti nei documenti di programmazione;
- r) approva i Regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza dell'Amministratore Unico;
- s) definisce gli indirizzi generali cui deve attenersi l'Amministratore Unico nell'esercizio delle sue funzioni;
- t) determina gli indirizzi cui deve attenersi l'Amministratore Unico per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'ASP negli enti cui essa partecipa;
- u) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio.

2 - Gli atti di cui al precedente comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'ASP.

Art. 12 Adunanze

1 – L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare:

- a) il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
- b) il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

2 - L'Assemblea dei soci può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta dell'Amministratore Unico o quando ne sia fatta domanda da uno dei propri componenti. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3 - Le deliberazioni sono adottate in forma palese secondo uno dei riti previsti per tale forma.

4 - Le sedute dell'Assemblea dei soci non sono pubbliche. E' facoltà dell'Assemblea ammettere la presenza di specifici soggetti e, quando ritenuto opportuno, della generalità dei cittadini.

5 - Alle sedute dell'Assemblea dei soci partecipano senza diritto di voto l'Amministratore Unico e il Direttore. Partecipa inoltre l'Organo di revisione contabile, nei casi e con le modalità di cui al comma 7 dell'art. 38.

6 – E' affidato al Direttore o ad altro dipendente dell'ASP, da questi incaricato sentito il Presidente dell'Assemblea dei soci, il compito di verbalizzare le sedute. Il comples-

sivo processo verbale delle sedute può fare riferimento all'approvazione di singole specifiche deliberazioni, che in tal caso sono conservate, con numero progressivo annuale, in una apposita raccolta. Il verbale e le singole deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Direttore o dall'altro dipendente incaricato della verbalizzazione.

Art. 13
Convocazione

1 - L'Assemblea dei soci è convocata dal suo Presidente mediante lettera all'indirizzo PEC dell'Ente di appartenenza, o tramite posta elettronica ordinaria, con un preavviso di almeno cinque giorni liberi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

2 - Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta anche mediante telegramma.

3 - L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in prima o seconda convocazione, nonché il tipo di sessione.

4 - In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i componenti.

Art. 14
Validità delle sedute

1 - L'Assemblea dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di 2/3 degli Enti pubblici territoriali soci.

2 - In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti della maggioranza degli Enti pubblici territoriali soci.

Art. 15
Validità delle deliberazioni

1 - Ciascun componente dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui al comma 2 dell'art. 3.

2 - E' valida la deliberazione approvata con la contemporanea maggioranza dei rappresentanti presenti e delle quote presenti, fatti salvi i casi previsti dall'art. 16, per i quali è richiesta la maggioranza qualificata ivi individuata.

3 - Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che dichiarano di astenersi dalla votazione.

Art. 16
Maggioranza qualificata

1 - E' necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno i 2/3 delle quote di partecipazione ed almeno i 2/3 degli Enti pubblici territoriali soci per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a) gli indirizzi generali dell'ASP;
- b) il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- c) la nomina e la revoca del Presidente dell'Assemblea dei Soci, la durata del suo mandato e la nomina del suo vicario in caso di assenza o impedimento;
- d) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico;
- e) le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- f) l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali del proprio ambito territoriale distrettuale;
- g) il proprio Regolamento di funzionamento.

Art. 17
Il Presidente dell'Assemblea dei soci

1 - Il Presidente dell'Assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2 - Il Presidente, in caso di suo impedimento o assenza temporanei, viene sostituito dal vicario individuato.

3 - Il Presidente dell'Assemblea dei soci decade dall'incarico quando si verifichi un cambiamento nella titolarità della carica di Sindaco dell'ente di provenienza. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Presidente/Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

4 - La revoca del Presidente dell'Assemblea dei soci può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea medesima, a seguito di accertamento di gravi inadempienze alle funzioni previste dal presente articolo. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

CAPO II
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18
L'Amministratore Unico

1 - L'ASP è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2 - L'Amministratore unico dura in carica cinque anni ed è rinominabile una sola volta. L'Amministratore uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Amministratore, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci; è fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1994, n° 444, in materia di proroga degli organi amministrativi.

Art. 19
Ineleggibilità e incompatibilità

1 - Non può essere nominato Amministratore unico dell'ASP colui che versa in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 20
Cessazione e revoca

1 - In caso di dimissioni o cessazione, a qualsiasi titolo, dell'Amministratore unico, entro 10 giorni il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore.

2 - La revoca dell'Amministratore unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente. Per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

3 - L'Amministratore nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 2 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica l'Amministratore decaduto o revocato.

Art. 21
Funzioni

1 - L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'ASP e risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

2 - L'Amministratore unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Pertanto, nei limiti dei suddetti indirizzi generali, è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione dell'ASP.

Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti e funzioni:

- a) proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) nomina del direttore;
- e) proposta di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio;
- f) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'ASP negli Enti in cui essa partecipa, conformemente agli indirizzi determinati dall'Assemblea dei soci;
- g) assunzione di collaborazioni autonome esterne ad alto contenuto di professionalità, nel rispetto delle disposizioni in vigore, quando l'oggetto dell'incarico attenga direttamente e prevalentemente a questioni d'assetto istituzionale e di alta amministrazione;
- h) adozione e firma di tutti gli altri atti di sua competenza previsti dalla normativa e dal presente statuto, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'art. 26.

3 - Rientra nella competenza dell'Amministratore unico l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la determinazione della dotazione organica del personale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

4 - Per l'adozione di regolamenti sulla pianificazione e la programmazione finalizzata all'erogazione dei servizi socio-sanitari, l'Amministratore unico è tenuto a consultare preventivamente il Comitato di Distretto al fine di rendere coerente la programmazione aziendale alla pianificazione locale integrata di ambito distrettuale.

5 - In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'Amministratore unico, le relative funzioni vicarie sono esercitate dal Presidente dell'Assemblea dei soci.

CAPO III DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 22 Pubblicazione degli atti

1 - In applicazione dei principi generali di trasparenza e conoscibilità dell'azione della pubblica amministrazione, con riferimento alla normativa statale e regionale in materia, sono soggetti a pubblicazione tutti gli atti ufficiali dell'ASP, deliberativi e provvedimenti con rilevanza esterna.

2 - Per quanto riguarda la pubblicizzazione dei documenti contabili si osservano le disposizioni regionali in vigore.

3 - La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune ove ha sede legale l'ASP, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza.

4 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e dell'Amministratore Unico soggette a pubblicazione diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di urgenza, le delibere dell'Assemblea dei soci possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla stessa maggioranza dei voti richiesta per l'oggetto della deliberazione adottata.

In caso di urgenza gli atti dell'Amministratore unico possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.

5 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e dell'Amministratore Unico non soggette a pubblicazione sono immediatamente esecutive.

CAPO IV ORGANI DI GESTIONE

Art. 23 Il Direttore

1 - Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico previa selezione effettuata con procedura ad evidenza pubblica, anche al di fuori della dotazione organica, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell'Amministratore Unico in carica al momento della nomina.

2 - Il Direttore ha rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP. Può assumere incarichi autonomi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico. Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali nel tempo in vigore, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari dell'ASP, si applicano al Direttore le disposizioni vigenti per i dirigenti degli Enti locali, in quanto compatibili.

3 - Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto delle disposizioni regionali nel tempo in vigore ed in conformità a quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed è definito dall'Amministratore unico con atto motivato, nell'ambito di quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali del comparto Regione e Autonomie locali per il personale dirigenziale/apicale degli enti, in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'ASP come indicate dalla disciplina regionale.

4 - In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, è individuato nel modello organizzativo dell'ASP, il/i dipendente/i designato/i a svolgere le funzioni vicarie.

Art. 24

Attribuzioni del Direttore

1 – Il Direttore è responsabile della gestione dell'ASP e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore Unico, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

2 - I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, sono quelli previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore. Competono al Direttore tutti gli adempimenti e le funzioni, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico e le ulteriori funzioni attribuite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3 - Il Direttore propone all'Amministratore Unico tutti i provvedimenti necessari a garantire, in ogni caso, il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente, ed in particolare:

- a) formula proposte di atti da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Amministratore unico e dell'Assemblea dei soci;
- b) sottopone all'Amministratore unico la proposta di modello organizzativo dei servizi ed il fabbisogno del personale
- c) dà attuazione agli atti dell'Amministratore unico;
- d) sottopone all'Amministratore unico la proposta di piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo e di documento di budget, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale.

4 - Il Direttore partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Assemblea dei soci e rappresenta la parte pubblica nella delegazione trattante nell'ambito delle relazioni sindacali.

Art. 25

Responsabili degli uffici e dei servizi

1 – Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile, i quali assumono la responsabilità amministrativa e dei procedimenti afferenti alle strutture di preposizione.

2 – Ai responsabili di cui al comma 1, mediante appositi incarichi del Direttore da adottare ai sensi di legge e di contatto collettivo, può essere aggiuntivamente attribuita la responsabilità di gestione e di risultato delle strutture di preposizione, con delega di firma, di spesa e di gestione delle risorse umane e strumentali loro assegnate, fatta sempre salva la complessiva responsabilità dirigenziale del Direttore.

CAPO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 26

Principio di distinzione

1 - L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nella compiuta osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2 - Nei casi di carenza disciplinatoria delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l'individuazione, in concreto, delle competenze medesime.

Art. 27

Principi di amministrazione

1 - L'attività dell'ASP è informata a criteri di costante rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni dell'utenza, nel perseguimento di ottimizzati *standard* erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa, sia di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in puntuale attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.

2 - L'ASP adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell'attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti o comunque affidati.

Art. 28

Criteri di organizzazione

1 - L'organizzazione dell'ASP è ispirata ai criteri di:

- a) flessibilità e dinamicità dell'articolazione organizzativa in vista del raggiungimento degli obiettivi di periodo;
- b) interfunzionalità degli uffici;
- c) imparzialità e trasparenza d'azione;
- d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
- e) responsabilizzazione e collaborazione del personale.

Art. 29

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1 - L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture e alla gestione delle risorse umane, è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza dell'Amministratore Unico.

Art. 30

Organico del personale

1 – Per l'esercizio delle proprie funzioni e per la realizzazione delle proprie attività, l'ASP si avvale di personale dipendente e delle altre forme di collaborazione previste dalla disciplina vigente; in caso di conferimenti di servizi da parte dei soci, si avvale altresì del personale messo a disposizione dal socio che conferisce i servizi in oggetto, mediante trasferimento o altre forme previste dalla norma.

2 – In caso di recesso dall'ASP da parte di uno degli Enti pubblici territoriali soci, ovvero di revoca dell'affidamento di uno o più dei servizi conferiti, viene di norma assegnata allo stesso una quota di personale correlata all'espletamento dei servizi in oggetto. Ai fini della definizione dei criteri d'individuazione delle risorse umane da trasferire al recedente, si applicano, nel caso concreto, le disposizioni di legge e di contratto nel tempo in vigore, nel rispetto dei previsti moduli di relazione sindacale. Si applica, in ogni caso e salvo altri da stabilire, il seguente criterio generale:

- sono trasferite unità di personale aventi i profili professionali impiegati sui servizi e sulle attività oggetto di recesso, tenuto conto, quando possibile, delle quantità di personale impiegate nel territorio del socio recedente, oltre ad eventuali altre unità tecniche e/o amministrative di supporto.

3 – Competente a stabilire la quota quali-quantitativa di personale da trasferire al socio recedente, ai sensi del comma 2, è, sulla scorta di istruttoria tecnica del Direttore e previo espletamento delle previste relazioni sindacali, nonché su conseguente proposta dell'Amministratore Unico, l'Assemblea dei soci. E' facoltà dell'Assemblea stessa, nel caso concreto, deliberare di non trasferire parte delle unità, oppure alcuna unità di personale, qualora ciò risulti richiesto dalle esigenze di esercizio associato dei servizi e delle attività, e vi sia la disponibilità dei soci dell'ASP di coprire gli oneri relativi, nell'ambito delle proprie quote di finanziamento della stessa.

Art. 31

Disciplina del personale

1 – Al personale dell'ASP si applicano le disposizioni di legge previste dall'ordinamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2 – Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ASP è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regione-Autonomie locali, dal Codice Civile ed è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservate.

Art. 32

Collaborazioni esterne

1 - Per obiettivi determinati, per esigenze di potenziamento temporaneo dei servizi o per fronteggiare specifiche criticità operative, l'ASP può avvalersi di collaborazioni esterne, di contenuto professionale, tecnico o amministrativo correlato alle specifiche esigenze rilevate, da instaurare con apposito disciplinare.

2 - Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo compete, di norma, al Direttore, che vi provvede, sentito l'Amministratore Unico e nel rispetto della programmazione finanziaria e gestionale, previa verifica dell'assenza di professionalità interne all'ASP adeguate e disponibili per l'esercizio dei servizi e delle attività di volta in volta interessati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA' E PATRIMONIO

CAPO I

PROGRAMMAZIONE E PATRIMONIO

Art. 33

Autonomia di bilancio e sistema informativo contabile

1 – L'ASP ha autonomia contabile e finanziaria. Le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle eventuali rendite del patrimonio e da altre entrate.

2 - L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito Regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica.

3 - L'ASP opera sulla base di un piano programmatico, di un bilancio pluriennale di previsione e di un bilancio annuale economico preventivo.

4 – Il piano programmatico è approvato dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Amministratore Unico. Esso ha durata triennale ed è aggiornato annualmente in coincidenza con la presentazione del bilancio annuale economico preventivo. Esso definisce le linee strategiche dell'ASP e specifica gli obiettivi e gli indirizzi di gestione della stessa, con riferimento alle risorse finanziarie ed economiche, agli investimenti e alle politiche del personale.

5 – Il bilancio pluriennale di previsione ha la durata del piano programmatico, in conformità al quale è redatto ed a cui deve riferirsi per la formulazione dei valori dell'ASP e deve indicare distintamente per ciascun esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

6 – Il bilancio annuale economico preventivo, redatto in conformità allo schema tipo definito dalla Regione, esprime analiticamente il risultato economico dell'ASP previsto per il successivo anno solare.

7 – Il bilancio annuale è corredato da una relazione illustrativa, che ne costituisce parte integrante.

8 - Entro il 30 novembre di ogni anno l'Amministratore Unico delibera il bilancio di previsione economico pluriennale e annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

9 - Nel caso di modifica durante l'esercizio di programmi comportanti maggiori costi o minori ricavi in misura tale da arrecare squilibrio economico, l'Amministratore Unico deve preventivamente richiedere all'Assemblea dei soci un aumento del trasferimento a pareggio.

10 – I documenti contabili sono pubblicizzati con le modalità previste dall'atto regionale di cui al punto 5 dell'allegato alla Delibera del Consiglio regionale n. 624/2004-

Art. 34

Bilancio consuntivo

1 - Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Amministratore Unico approva la proposta di bilancio consuntivo, il quale, corredato da apposita relazione dell'Organo di revisione contabile, viene sottoposto all'Assemblea dei soci che lo deve approvare entro il 30 giugno.

2 - Il bilancio consuntivo si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e di una relazione sulla gestione.

3 - Per la redazione del bilancio consuntivo si applicano i principi contabili ed i criteri di valutazione disposti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, dalla commissione CNDKER, così come aggiornati dall'Organismo italiano di contabilità.

4 – Al bilancio consuntivo è allegato il bilancio sociale.

5 – Gli eventuali avanzi di gestione (utili d'esercizio) vengono utilizzati, su indicazione dell'Assemblea dei soci, per lo sviluppo delle attività indicate dallo Statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio.

Art. 35

Finanza

1 - I ricavi e proventi dell'ASP sono costituiti da:

- a) quote di partecipazione ai costi dell'ASP da parte degli Enti pubblici territoriali soci, come disciplinato dalla Convenzione e dai singoli contratti di servizio;
- b) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o Privati e da privati in genere;
- c) contributi a specifica destinazione;
- d) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza;
- e) contributi in conto esercizio degli Enti pubblici territoriali soci

- f) quote per interventi socio-sanitari integrati, trasferite dai soggetti competenti.

Art. 36
Servizio di tesoreria

1 - Per la gestione di cassa l'ASP si avvale del servizio di Tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato.

Art. 37
Patrimonio

1 – Il patrimonio dell'ASP è costituito:

- a) dal patrimonio degli enti da cui trae origine
- b) dai beni immobili e mobili conferiti in proprietà dai soci
- c) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati successivamente alla sua costituzione, nonché da quelli oggetto di permuta, donazioni e lasciti
- d) da ogni diritto che venga acquisito dall'ASP o ad essa devoluto.

2 - Gli Enti pubblici territoriali soci che conferiscono servizi e/o attività conferiscono, attraverso gli appositi contratti di servizio, anche i beni mobili ed immobili necessari alla funzionalità dei servizi e/o attività medesimi già destinati alla loro gestione; tali beni sono assegnati non in proprietà ma esclusivamente a titolo d'utilizzo per le specifiche esigenze dei servizi e/o attività conferiti.

3 - E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'ASP. Esso distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile sia indisponibile. Tale inventario è aggiornato annualmente.

CAPO II
L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Art. 38
Organo di revisione contabile

1 – L'Organo di revisione contabile è costituito da un Revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, qualora il Bilancio dell'ASP sia inferiore ad un valore di € 30.000.000,00, con riferimento all'ultimo Bilancio consuntivo d'esercizio approvato precedentemente alla nomina. Qualora invece il Bilancio sia superiore a tale soglia, l'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri, dei quali due nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione; l'atto di nomina di tali due membri è comunicato alla Regione Emilia-Romagna con le modalità definite dalla normativa regionale nel tempo in vigore. Nel caso in cui il Bilancio dell'ASP comporti superamento o rientro dalla soglia suddetta, l'Organo di revisione vigente dura in carica fino alla sua naturale scadenza e si procede successivamente alla diversa individuazione.

2 – La disciplina di funzionamento dell’Organo di revisione contabile, la durata in carica e le cause di incompatibilità e decadenza sono disciplinate dalla Regione Emilia Romagna.

3 – L’Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell’ASP.

4 – L’Organo di revisione, nella relazione al bilancio consuntivo, deve attestare la corrispondenza delle risultanze con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio e, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. L’Organo di revisione deve inoltre effettuare verifiche periodiche alla consistenza di cassa ed alla gestione dei servizi di tesoreria, economato e degli altri agenti contabili.

5 - L’Assemblea dei soci si avvale dell’Organo di revisione dei conti per pareri e valutazioni su singoli atti od adempimenti anche nell’ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell’attività svolta dall’ASP.

6 – Al Revisore unico od ai componenti del Collegio spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell’Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla normativa regionale nel tempo in vigore.

7 – L’Organo di revisione contabile, se invitato, può partecipare alle sedute dell’Assemblea dei soci. Viene di norma invitato a partecipare alle sedute laddove l’ordine del giorno preveda la trattazione di oggetti di carattere economico-finanziario.

TITOLO IV NORME GENERALI E FINALI

Art. 39 Controversie

1 - Ogni controversia tra gli Enti pubblici territoriali soci e l’ASP, derivante dalla interpretazione e/o dall’esecuzione del presente Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Modena.

2 - Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.

3 - Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri debbono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall’accettazione della nomina. Se l’accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall’ultima accettazione.

4 - Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le procedure dell'arbitrato, si fa rinvio alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 40

Durata

1 – L'ASP ha durata illimitata.

2 – L'estinzione dell'ASP è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti.

3 – Con il decreto di cui al comma 2 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Art .41

Norma di rinvio

1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni della Regione Emilia-Romagna in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed alle disposizioni statali previste per gli enti pubblici non economici.